



SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI - SPES S.r.l.

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche di importo inferiore alle soglie comunitarie

* * *

TITOLO I

Disposizioni Generali e affidamenti sopra soglia

Art. 1

Ambito di Applicazione e Fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, anche di importo inferiore alle Soglie comunitarie, riferibile ai contratti che SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l. (di seguito, anche "SPES" o "Società"), società *in house* del Comune di Somma Lombardo (VA) operante nell'ambito dei settori ordinari, assegna ai fini dello svolgimento delle proprie attività aziendali, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del d.lg. n. 175/2016, ove è stabilito che "Le società di cui al presente articolo [vale a dire: le società *in house*] sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016". Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, risultando conformi ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.
2. Resta inteso che il presente Regolamento non trova applicazione in relazione agli acquisti di valore inferiore ad € 1.000, qualificabili come "spese economali", che continueranno ad essere effettuati attraverso il Servizio Interno di Cassa, gestito dal settore Amministrativo della Società.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle prescrizioni applicabili contenute nel d.lg. n. 50/2016 ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici.

Art. 2

Procedure di affidamento e divieto di frazionamento

1. I lavori, i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle Soglie comunitarie (corrispondenti ad euro 5.225.000 per i lavori, euro 209.000 per i servizi e le forniture, ed euro 750.000 per i servizi di cui all'allegato IX del d.lg. n. 50/2016) vengono assegnati

mediante procedure aperte, ristrette, o, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 63 del d.lg. n. 50/2016, attraverso procedura negoziata.

2. Per i contratti di valore pari o superiore alle Soglie comunitarie, nelle gare aperte il termine per presentare offerta è fissato nel bando; il termine minimo è di almeno 35 (trentacinque) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In caso di procedura ristretta il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando e quello per la ricezione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della lettera d'invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato in funzione delle specifiche caratteristiche dell'appalto da assegnare e delle esigenze della Società.

3. Le procedure aperte e ristrette concernenti l'affidamento dei contratti di valore pari o superiore alla Soglie comunitarie devono essere indette mediante Bando o Avviso da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sull'apposita sezione del profilo del committente (<http://www.spes-srl.org/>).

4. Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla Soglie comunitarie vengono individuate quattro fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento.

5. Le fasce sono così individuate:

A) Lavori, servizi e forniture di importo inferiore **ad euro 40.000.**

B) Lavori di importo compreso **tra euro 40.000 ed euro 150.000**, servizi e forniture di importo compreso **tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (euro 209.000)**, nonché servizi di cui all'allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo compreso **tra euro 40.000 ed euro 750.000.**

C) Lavori di importo compreso **tra euro 150.000 ed euro 1.000.000.**

D) Lavori di importo compreso **tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria (euro 5.225.000).**

6. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurre l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.

7. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento o dell'Organo Amministrativo di SPES; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

8. Le disposizioni recate dal presente Regolamento in materia di appalti si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni di lavori e servizi. Nel caso di concessioni, trovano altresì applicazioni le disposizioni di cui alla Parte III del d.lg. n. 50/2016.

9. A termini di quanto stabilito dall'art. 216, c. 12 del d.lg. n. 50/2016, fino all'istituzione da parte dell'ANAC dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del d.lg. n. 50/2016, SPES provvederà a nominare le Commissioni giudicatrici nel rispetto delle proprie determinazioni aziendali, il tutto nel rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, professionalità e compatibilità dei commissari. Successivamente all'istituzione del predetto Albo, le Commissioni giudicatrici verranno nominate dalla Società conformemente a quanto stabilito dall'art. 77 del d.lg. n. 50/2016.

TITOLO II

Procedure di affidamento nei contratti sotto soglia

CAPO I

Sezione I

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

Art. 3

Ambito oggettivo

1. I lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 40.000 vengono acquisiti mediante affidamento diretto, ovvero tramite procedura negoziata, secondo le modalità specificate dalla presente Sezione.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 31, c. 1 del d.lg. n. 50/2016, l'Organo Amministrativo, in base al modello di organizzazione interna della Società, individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi e per ciascuna prestazione da acquisire, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta all'Organo Amministrativo, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, individuare le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi nel rispetto dei principi delle Leggi e dei Regolamenti.

Art. 5

Modalità di scelta del contraente

1. Con riferimento ai lavori di importo inferiore ad euro 40.000, in relazione ai servizi e alle forniture di valore inferiore ad euro 40.000, nonché in merito ai servizi di cui all'allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo inferiore ad euro 40.000, ed in presenza di motivate esigenze e di adeguata motivazione, si potrà procedere - su determinazione del Responsabile del Procedimento - all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nonché dei contratti di cui all'allegato IX del d.lg. n. 50/2016.

2. In alternativa all'affidamento diretto, i contratti di cui al precedente paragrafo 1 possono essere assegnati mediante procedura negoziata. L'affidamento delle procedure negoziate avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione e/o richiesta di preventivi/offerta formulati da almeno 2 (due) operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tali soggetti potranno essere individuati sulla base di indagini di mercato ovvero attraverso apposito «Albo dei prestatori» di cui alla Sezione successiva, predisposto dalla Società. L'eventuale estrazione di un nominativo dall'Albo verrà computata ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione "sugli inviti" di cui al d.lg. n. 50/2016, mentre l'aggiudicazione di un contratto verrà valutata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

3. Resta inteso che, in relazione alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario. SPES si riserva tuttavia la facoltà di estendere tali verifiche anche agli altri partecipanti alla procedura.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Per la scelta del contraente relativa ad affidamenti normati dal presente Titolo del Regolamento è seguito, di norma, il criterio "del prezzo più basso", e ciò al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 95, c. 4 del d.lg. n. 50/2016.

2. Tuttavia, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, nonché nei casi in cui la componente tecnica delle proposte abbia una sua rilevanza, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari ("offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 7

Perfezionamento del contratto - Garanzie

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi affidati mediante procedura negoziata sono conclusi nella forma della scrittura privata, mentre quelli assentiti mediante affidamento diretto sono conclusi attraverso corrispondenza, consistente nella lettera di affidamento (ordine).

2. Il contratto deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo e il diritto di SPES di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia.

3. Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto del contratto, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, il Responsabile del procedimento ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta. Nel caso in cui sia

richiesta la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, trovano applicazione le specifiche riduzioni prescritte dall'art. 103 del d.lg. n. 50/2016.

4. Di norma per i lavori, servizi e forniture affidati in via diretta o mediante procedura negoziata si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria, trovano applicazione le specifiche riduzioni prescritte dall'art. 93 del d.lg. n. 50/2016. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, SPES potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione del contratto prescritti dall'art. 108 del d.lg. n. 50/2016.

Art. 8

Piani di sicurezza

1. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dal d.lg. n. 81/2008 e dalla vigente normativa applicabile alle specifiche commesse dedotte in affidamento.

Art. 9

Modalità di esecuzione

1. L'affidatario dei lavori, servizi e forniture è pienamente responsabile nei confronti di SPES e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

2. L'esecutore delle prestazioni non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi e forniture eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni applicabili all'affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l'avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento del conferimento dell'incarico.

3. Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dall'esecutore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, di cui all'art. 105 del d.lg. n. 50/2016, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si potrà avvalere dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non

ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Qualora l'impresa risulti iscritta all'«*Albo dei prestatori*», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di essere mantenere l'iscrizione al predetto Albo.

6. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, servizi e forniture esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

CAPO II

Sezione I

Lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (euro 209.000), nonché servizi di cui all'allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 750.000

Art. 10

Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, i servizi e le forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (euro 209.000), nonché i servizi di cui all'allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 750.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura aperta con le modalità specificate nella Sezione III.

Art. 11

Modalità di utilizzazione dell'«*Albo dei prestatori*»

1. Il soggetto affidatario viene scelto tramite gara tra le imprese iscritte all'«*Albo dei prestatori*» istituito a seguito di Avviso pubblico.

2. Saranno invitate almeno n. 5 (cinque) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, servizi e forniture nelle quali l'«*Albo dei prestatori*» è suddiviso, qualificate per la classe d'importo previsto. L'elenco dei nominativi sarà compilato a cura dal Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'«*Albo dei prestatori*» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire R.T.I. oppure ricorrere allo strumento del subappalto o dell'avvalimento.

Art. 12. **Procedura negoziata**

1. Le imprese individuate con le modalità descritte al precedente articolo saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. In particolare, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa. Si procederà, quindi, alla negoziazione del contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose. I dati relativi all'esito della procedura saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa.

2. La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché modalità di pagamento delle prestazioni;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;
- e) indicazione della documentazione richiesta;
- f) modalità di svolgimento della gara.

3. SPES si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, mezzi alternativi a quelli di norma impiegati (telefax, posta elettronica, etc.).

4. Resta inteso che, in relazione alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario. SPRES si riserva tuttavia la facoltà di estendere tali verifiche anche agli altri partecipanti alla procedura.

Art. 13 **Criteri di aggiudicazione**

1. La migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo più basso, e ciò alla luce di quanto stabilito dall'art. 95, c. 4 del d.lg. n. 50/2016. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lg. n. 50/2016.

2. La sussistenza dei presupposti per la contestazione dell'anomalia dell'offerta e la conseguente attivazione del procedimento di verifica in contraddittorio sarà valutata, in maniera discrezionale, da SPES, e ciò a prescindere da quanto stabilito dall'art. 97, del d.lg. n. 50/2016 e dal numero di offerte concretamente ricevute. Pertanto, la stazione appaltante potrà valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tale ultima evenienza si procederà ai sensi dell'art. 95, cc. 5 e 6 del d.lg. n. 50/2006.

Art. 14
Limiti agli inviti e alle aggiudicazioni

1. Ferma restando la doverosa applicazione del criterio di rotazione "sugli inviti" dei partecipanti alle procedure negoziate di cui al d.lg. n. 50/2016, al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'«Albo dei prestatori», ciascuna di esse potrà aggiudicarsi **non più di n. 5 (cinque) appalti** nello stesso anno di iscrizione.
2. Con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile del procedimento e in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite annuale. La conformità ai suddetti principi potrà essere comprovata dalla affidabilità e convenienza di una impresa iscritta, risultante dalla buona esecuzione di precedenti lavori, nonché dall'idonea prestazione di precedenti servizi e forniture, unita alla applicazione di prezzi vantaggiosi, ovvero dalla particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare e quelle delle imprese da invitare.

Art. 15
Istituzione e tenuta dell'«Albo dei prestatori»

1. Al fine di procedere all'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, viene istituito da SPES un apposito «Albo dei prestatori» recante i riferimenti dei potenziali esecutori di lavori, dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, secondo i termini e le modalità di seguito elencate.
2. All'atto dell'istituzione dell'«Albo dei prestatori» la Società procederà a dare adeguata pubblicità dell'evento mediante inserzione di un avviso sul sito *internet* della società, nella sezione appositamente deputata (<http://www.spes-srl.org/>) e all'Albo pretorio del Comune di Somma Lombardo (VA). L'avviso, oltre a informare gli operatori economici interessati dell'avvenuta istituzione dell'«Albo dei prestatori», conterrà ogni opportuna indicazione in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo degli affidamenti, rendendo altresì note le modalità di formazione e di utilizzo del medesimo «Albo dei prestatori» da parte di SPES, il tutto conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.
3. La sezione dell'«Albo dei prestatori» dedicata agli aspiranti esecutori di lavori ha durata annuale ed è articolata per categorie di lavorazione e per fasce di importo.
4. La sezione dell'«Albo dei prestatori» dedicata agli aspiranti fornitori di beni e prestatori di servizi ha durata annuale ed è articolata in due sottosezioni, la prima delle quali relativa alle forniture e la seconda ai servizi, a loro volta articolate per categorie merceologiche e/o tipologiche e per fasce di importo.
5. L'iscrizione all'«Albo dei prestatori» risulta assoggettata alla seguente disciplina, applicabile nei confronti di tutti gli operatori economici interessati che risultino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lg. n. 50/2016:
 - a) con riferimento alla sezione dell'«Albo dei prestatori» riservata agli aspiranti esecutori di lavori, l'iscrizione avviene per categorie di lavorazione e fasce di importo in relazione alle quali i richiedenti dimostrino di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità oppure, per affidamenti di

importo inferiore a 150.000 euro, di idonei requisiti di qualificazione tecnica ed economica;

- b) in relazione alla sezione dell'«*Albo dei prestatori*» riservata agli aspiranti fornitori di beni e prestatori di servizi, l'iscrizione avviene per categorie merceologiche e/o tipologiche e fasce di importo in relazione alle quali i richiedenti dimostrano di essere in possesso di adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.

E' inoltre fatto obbligo all'operatore economico che richiede l'iscrizione nella pertinente sezione di fornire l'elenco delle imprese con le quali risulta in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e di comunicare tempestivamente a SPES eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni in precedenza fornite. Di tali informazioni si terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione cui è ispirato il presente Regolamento.

6. L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento. A ciascun operatore verrà comunicato l'accoglimento della relativa richiesta di iscrizione nell'«*Albo dei prestatori*», ovvero il rifiuto motivato da parte di SPES.

7. Gli operatori economici iscritti nell'«*Albo dei prestatori*» possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. In ogni caso, l'iscrizione nell'«*Albo dei prestatori*» non esime gli operatori economici dall'obbligo di comprovare, al momento dell'affidamento di un contratto da parte di SPES, la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnica ed economica attestata in sede di iscrizione.

8. Conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, la disciplina afferente all'utilizzazione dell'«*Albo dei prestatori*» da parte di SPES è la seguente:

- a) per gli affidamenti preceduti da confronto concorrenziale di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I e per quelli di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I del presente Regolamento, qualora il numero degli operatori economici iscritti nella categoria (di lavorazione o merceologica e/o tipologica) interessata risulti superiore alle 5 (cinque) unità, la Società provvederà a diramare inviti nel rispetto del criterio della rotazione, nei confronti di operatori che risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento di ciascun contratto;
- b) per gli affidamenti preceduti da confronto concorrenziale di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II del presente Regolamento, qualora il numero degli operatori economici iscritti nella categoria (di lavorazione o merceologica e/o tipologica) interessata risulti superiore alle 10 (dieci) unità, la Società provvederà a diramare inviti nel rispetto del criterio della rotazione, nei confronti di operatori che risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento di ciascun contratto;
- c) fatto salvo il numero minimo di concorrenti da invitare sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, resta ferma la facoltà di SPES, ove ricorra l'esigenza di assicurare la migliore realizzazione della prestazione richiesta ovvero nel caso in cui ciò serva a garantire una maggiore concorrenza, di invitare anche operatori economici non iscritti nelle pertinenti sezioni dell'«*Albo dei prestatori*» interessate dalla commessa posta in aggiudicazione, il tutto a condizione che tali soggetti risultino in possesso dei requisiti di partecipazione (generali e tecnico-economici) richiesti per l'affidamento del contratto;
- d) per gli affidamenti diretti di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I, nonché per quelli tecnici disciplinati dal Titolo II, Capo II, Sezione IV del presente Regolamento, e per le tutte le altre fattispecie in cui è consentito procedere ad assegnazione

diretta da parte del Responsabile del Procedimento, SPES avrà la facoltà di procedere all'affidamento del contratto in favore di un operatore economico iscritto nell'«Albo dei prestatori», in modo che la scelta avvenga di volta in volta nel rispetto del criterio di rotazione del soggetto affidatario.

9. Il diritto all'iscrizione all'«Albo dei prestatori» decade nel caso in cui si verifichi a carico dell'operatore economico iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lg. n. 50/2016;
- b) mancata presentazione di offerta a seguito di invito, formulato da SPES, reiterata per 3 (tre) volte nell'arco di un anno ovvero per 3 (tre) volte consecutive anche in ragione di più anni; in tal caso la cancellazione dall'«Albo dei prestatori» avviene con riferimento alla categoria di lavorazione o merceologica e/o tipologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
- c) cessazione dell'attività imprenditoriale e/o professionale da parte del soggetto iscritto;
- d) richiesta di cancellazione presentata dall'interessato;
- e) mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione alla scadenza annuale;
- f) mancato aggiornamento delle informazioni e dei documenti forniti in fase di iscrizione all'«Albo dei prestatori», anche a seguito di apposita richiesta formulata in tal senso da parte della Società.

Art. 16

Aggiudicazione e Garanzie

1. La procedura di gara si conclude dopo la fase di negoziazione, cui seguono le verifiche di legge, all'esito positivo delle quali verrà emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del d.lg. n. 50/2016, con le eventuali riduzioni prescritte dall'art. 93, c. 7 del medesimo d.lg. n. 50/2016.

3. Di norma, si prescinderà dalla richiesta di cauzione provvisoria; qualora richiesta, tale cauzione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dall'art. 93, c. 7 del medesimo d.lg. n. 50/2016 e con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi contemplate.

Sezione II

Lavori di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 1.000.000

Art. 17

Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 150.000 ed euro 1.000.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura aperta con le modalità specificate nella Sezione III.

2. Il soggetto affidatario viene scelto tramite gara tra le imprese iscritte all'«Albo dei prestatori» istituito a seguito di Avviso pubblico, alla quale saranno invitate almeno n. 10 (dieci) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori nelle quali l'«Albo dei prestatori» è suddiviso, qualificate per la classe d'importo previsto. L'elenco dei nominativi sarà compilato a cura dal Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'«Albo dei prestatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire R.T.I. oppure ricorrere allo strumento del subappalto o dell'avvalimento.
3. Alle procedure disciplinate dalla presente Sezione trovano applicazione le disposizioni recate dagli articoli da 12 a 16 del presente Regolamento, nei limiti di compatibilità.

Sezione III

Lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria (euro 5.225.000)

Art. 18

Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo compreso **tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria (euro 5.225.000)** sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando secondo i termini e le modalità di elencate negli articoli successivi.
2. Con determinazione del Responsabile del procedimento, è prevista l'utilizzazione della procedura ristretta nei termini elencati negli articoli successivi.
3. Con particolare riferimento ai lavori pubblici, per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto applicabile.

Art. 19

Contenuto, Termini e Pubblicità

1. Il contenuto minimo del bando è quello indicato all'art. 72, del d.lg. n. 50/2016.
2. a) gli avvisi di indizione della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
 - Profilo di committente (sito informatico di SPES);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - eventualmente: n. 1 Quotidiano a diffusione nazionale (per estratto);
 - Albo del Comune/i interessato/i dai lavori, servizi e forniture.b) gli avvisi contenenti gli esiti della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
 - Profilo di committente (sito informatico di SPES);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - Albo del Comune/i interessato/i dai lavori, servizi e forniture.
3. Il termine per presentare offerta è fissato nel bando; trattandosi di procedure sottosoglia, i termini minimi possono essere ridotti alla metà rispetto a quelli ordinari, a termini di quanto stabilito dall'art. 36, c. 9 del d.lg. n. 50/2016. In tale prospettiva, il termine minimo

per la presentazione delle offerte nelle procedure aperte è di almeno 18 (diciotto) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

4. In caso di procedura ristretta, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 15 (quindici) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando e quello per la ricezione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione della lettera d'invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato in funzione delle specifiche caratteristiche dell'appalto da assegnare e delle esigenze della Società. Le caratteristiche della lettera d'invito sono quelle descritte all'art. 12 del presente Regolamento.

5. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d'oneri ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d'invito.

Art. 20

Criteria di aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture saranno alternativamente utilizzati i criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del d.lg. n. 50/2016, secondo quanto prescritto dalla disposizione da ultimo richiamata e in base alle esigenze manifestate dalla Società, nonché in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appalto da assegnare.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, potranno essere applicati i meccanismi per l'individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall'art. 97, c. 2 del d.lg. n. 50/2016; in alternativa, SPES potrà preventivamente stabilire, nella documentazione di gara, quale criterio di determinazione delle offerte anomale sarà applicato dalla Società. Se è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando specificherà le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà stabilita nel bando. In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nei Disciplinari o nelle lettere d'invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. Per la verifica dell'anomalia troverà applicazione la procedura di cui all'art. 97, cc. 5, 6 e 7 del d.lg. n. 50/2016.

Art. 21

Aggiudicazione definitiva e Garanzie

1. La procedura di gara si conclude, a seguito del positivo esito delle verifiche di legge, con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Di norma l'offerta relativa alle procedure normate dalla presente Sezione dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del d.lg. n. 50/2016, con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi stabilite. Resta salva la facoltà di SPES di procedere all'incremento del valore della garanzia nei termini e con i limiti di cui all'art. 93, c. 1, secondo periodo del d.lg. n. 50/2016.

3. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del d.lg. n. 50/2016, ferma restando la possibilità di beneficiare dell'eventuale riduzione di cui all'art. 93, c. 7 del medesimo d.lg. n. 50/2016.

Sezione IV Disposizioni Comuni

Art. 22 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile di settore, competente in base al modello di organizzazione interna.

Art. 23 Contratto, Esecuzione

1. I contratti di appalto e quelli di concessione sono conclusi, di norma, nella forma della scrittura privata. A seguito di richiesta del contraente e con motivata decisione del Responsabile del procedimento, si potrà procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica.

2. Il contratto verrà considerato concluso al momento dell'effettivo ricevimento, da parte del Responsabile del procedimento, di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

3. Fatto salvo quanto concordato nella fase di negoziazione in relazione ai lavori di cui alla Sezione II e alla Sezione III del presente Capo, i diritti e gli obblighi per il committente e per l'appaltatore scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto.

4. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

5. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia alla disciplina recata dal d.lg. n. 81/2008.

Art. 24 Disposizioni complementari

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lg. n. 50/2016, e sempre nei limite massimo del 30% del complessivo valore dell'appalto. Resta salva la facoltà della Società di chiedere, per i contratti normati dalla presente Sezione, anche se di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'indicazione, da parte degli offerenti, della terna di potenziali subappaltatori, a termini di quanto stabilito dall'art. 105, c. 6 del d.lg. n. 50/2016.

2. SPES si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società nel corso di precedenti commesse.

SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI
- 8 NOV 2016
PERVENUTO DEPOSITATO

SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI SRL
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Andrea Gambini
